

## IL “PRIVILEGIUM FORI” NEL CODICE DI TEODOSIO II

MAXIMILIAN PAL<sup>1</sup>

“Convenit nostris temporibus  
ut iustitiam inflectat  
humanitas”

(Sirm. 13)

**Abstract:** The article intends to present, briefly, one of the most important ecclesiastical privileges: *privilegium fori*, which is found in the Codex of Theodosius as a particular guarantee of the respect due to the sacred nature of clergy and freedom in the performance of their duties. According to this privilege, certain cases are removed from the jurisdiction of the State and devolved to the ecclesiastical judge, according to canonical discipline. It constitutes a form of personal immunity to civil law. By virtue of the *privilegium fori*, clergy must be tried only by ecclesiastical courts, to the exclusion of all others and without distinction of classes. This jurisdictional bond of clergy to their own courts arises from a subjective delimitation of the judicial power of the Church and not from a privileged situation as it may be deduced from the expression with which it is known. If one understands that this is a privilege, then this is based on a mistaken premise, in other words, to attribute ordinary and universal character to State jurisdiction and special character to ecclesiastical jurisdiction, which leads to the qualification of the exemption from civil jurisdiction enjoyed by ecclesiastics as a personal privilege. The truth is very different, because the jurisdiction of the Church is its own, sovereign and autonomous, as derived from a Society that has the same characteristics. Moreover, jurisdiction being a correlative concept of the process, the independence of the canonical process carries with it that of ecclesiastical jurisdiction.

**Keywords:** *Codex Theodosianum*, bishop, *privilegium fori*, Roman imperial constitutions, clerical exemption, universal canon law, jurisdiction.

---

<sup>1</sup> Istituto Teologico Romano-Cattolico Francescano di Roman, Facoltà di Teologia Pastorale, RO - 611040 Roman, Str. Ștefan cel Mare, 268/B, jud. Neamț; maximilianpal@yahoo.it

## Introduzione

I privilegi sono grazie accordate in favore di determinate persone, sia fisiche che giuridiche, mediante un atto peculiare, da parte del legislatore o di altra autorità esecutiva a cui il legislatore abbia concesso tale facoltà. Però questo istituto giuridico nei sistemi politici moderni assume ordinariamente una connotazione negativa, perché in contrasto con il principio di uguaglianza sancito da ogni carta costituzionale. Per questo, i privilegi non solo sono guardati con sospetto, ma spesso sono considerati come veri e propri abusi e, se ammessi nei pubblici ordinamenti o nella pubblica amministrazione, anche se tacitamente da chi ha la potestà di governo, come ingiustizie istituzionalizzate.<sup>2</sup>

Ma nella comunità ecclesiale, che pure esige un comportamento uguale da parte di tutti i membri, tale termine pone in evidenza non tanto l'aspetto discriminatorio, quanto piuttosto la duttilità della norma in genere che si adatta alle esigenze oggettive della persona e dell'ambiente<sup>3</sup>. Inoltre, si accusa pertanto la Chiesa di voler conservare nella sua legislazione degli istituti anacronistici ormai superati, contrari alla dignità della persona, poiché pongono fra essi delle illegittime e pericolose discriminazioni. Quest'accusa è ingiusta e per di più infondata, perché non tiene conto della particolare natura e missione della Chiesa, che ha come legge suprema la salvezza delle anime (can. 1752 del CIC 1983). Con i privilegi, come con le dispense, essa non intende concedere dei vietati favori discriminatori, ma solo provvedere più efficacemente a particolari situazioni ed esigenze dei singoli, a cui la legge, per il suo carattere generale e astratto non è in grado di dare una risposta adeguata. Resta così salvo il principio della radicale uguaglianza dei fedeli, affermato solennemente dal Concilio Vaticano II nella *Lumen gentium*, n. 32, 3:

“Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in se unione, essendo i pastori e gli

<sup>2</sup> Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, Napoli 1988, 90; A. Montan, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, Bologna 2000, 154.

<sup>3</sup> Cfr. V. P. Pinto, *Commento al Codice di Diritto canonico*, Roma 1985, 49; F. Bolognini, *Lineamenti di Diritto canonico*, Torino 1996, 118.

altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volentieri la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i figli di Dio, dato che «tutte queste cose opera... un unico e medesimo Spirito» (1Cor 12,11).»

Nello stesso tempo, l'istituto del privilegio, e nel nostro caso il *privilegium fori* mette in evidenza una caratteristica dell'ordinamento canonico della Chiesa, che, con sapiente flessibilità e duttilità, sa adattare le sue norme alle complesse situazioni concrete.<sup>4</sup> In forza del canone in nota, i chierici in tutte le cause civili o criminali devono essere giudicati dal giudice ecclesiastico, eccetto che sia diversamente provveduto in modo legittimo. Secondo il medesimo can. 120 del CIC del 1917, poi, per muovere azione contro i chierici davanti ai tribunali laici è necessario l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, ossia dalla Santa Sede o dall'Ordinario a seconda del grado o dell'ufficio del convenuto. Chi infrange queste disposizioni, è colpito dalla scomunica o da pene minori, in relazione al grado del convenuto. Gli Ordinari peraltro non devono denegare ai laici, salvo una giusta e grave causa, la facoltà di convenire dinanzi al tribunale secolare gli ecclesiastici di grado gerarchico inferiore, principalmente quando siano fallite le pratiche per una composizione amichevole della vertenza. Dall'altra parte, i chierici convenuti in giudizio da chi non ha chiesto l'autorizzazione dell'autorità

<sup>4</sup> *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, in AAS 9, (1917-II) al can. 120 stabilisce: "I chierici, salve disposizioni contrarie, godono il privilegio del foro, in contenzioso e in criminale. I Cardinali, i Legati, i Vescovi, gli Abati o Prelati *nullius*, i Superiori supremi di religioni di diritto pontificio, gli Officiali maggiori della Curia Romana per le loro mansioni, senza venia apostolica, non saranno citati presso un giudice laico; gli altri senza un permesso dell'Ordinario del luogo, il quale non lo negherà senza grave causa. Però convenuti, possono comparire senza autorizzazione, avvertito il Superiore competente". Tutte queste disposizioni codicili, con l'entrata in vigore della nuova legislazione canonica, vengono abrogati. Cfr. can. 6 dell'attuale Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983: "§1. Entrando in vigore questo Codice, sono abrogati: 1) il Codice di Diritto canonico promulgato nell'anno 1917; 2) anche le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente altro circa quelle particolari".

ecclesiastica, possono, per evitare danni maggiori, comparire davanti al giudice laico, informandone il Superiore dal quale si sarebbe dovuto ottenere la licenza.

Il riconoscimento del *privilegium fori* dei chierici, che si riconnette alla più generale questione del riconoscimento del foro ecclesiastico è stato, come dicevo, tra più contrastati dalla legislazione statuali moderne, dopo un lungo periodo di osservanza generale.

In realtà, i privilegi, non solo quelli di antica tradizione, costituiscono una necessaria integrazione della legge e, come la legge, sono anch'essi una espressione della funzione dello Stato nei confronti della Chiesa e all'interno della Chiesa comporta una stabilità e sensibilità pastorale che si ispira da una sorgente vivace che sono le Sacre Scritture, come *fons primaria* di ogni legislazione canonica.<sup>5</sup>

### §1. Sguardo panoramico sul *privilegium fori*

Nell'Impero romano al *privilegium immunitatis* si aggiunge ben presto anche il *privilegium fori*. Già il sinodo di Cartagine del 397 rimetteva gli ecclesiastici per le loro querele al tribunale ecclesiastico<sup>6</sup> e il concilio di Calcedonia del 451 adottava la stessa norma, almeno per le cause che nascevano fra loro.<sup>7</sup> Secondo altri sinodi di quei tempi, essi potevano adire il tribunale civile solo col permesso del vescovo. Per i laici nelle loro querele contro gli ecclesiastici non esistevano in

<sup>5</sup> Cfr. F. Bolognini, *op. cit.*, 90.

<sup>6</sup> *Concilium Carthaginense* III (a. 397), IX: "Se qualcuno dei vescovi, dei preti, dei diaconi, o dei chierici appellasse al foro laicale; se per causa civile perda le ragioni, se per criminale la dignità", Cfr. J. D. Mansi (ed.), *Sacrorum Conciliorum: nova et amplissima Colectio*, tom. III, Florentiae 1759, col. 882, <http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200>.

<sup>7</sup> *Concilium Chalcedonense* (a. 451), IX: "Se un chierico ha una questione con un altro chierico non trascuri il proprio vescovo per ricorrere ai tribunali secolari. La causa sia prima sottoposta al vescovo, oppure, col suo consenso, ad arbitri scelti di comune accordo dalle due parti. Se qualcuno agisse contro queste decisioni, sia soggetto alle pene canoniche. Se un chierico, poi, avesse qualche questione contro il proprio vescovo o un altro vescovo, sia giudicato presso il sinodo provinciale. Se infine un vescovo o un chierico avesse motivo di divergenza col metropolita stesso della provincia, si rivolgano o all'esarca della diocesi o alla sede della città imperiale, Costantinopoli e qui si tratti la causa". Cfr. G. Alberigo – G. L. Dossetti – P. Jannou – C. Leonardi – P. Prodi, (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, 91.

un primo tempo queste limitazioni, ma l'imperatore Giustiniano con una legge statale deferì anche queste cause al tribunale ecclesiastico.

Il clero aveva così un *foro privilegiato* e lo troviamo con molta chiarezza nel Codice di Teodosio II dove si nota un'ampia ed importante legislazione imperiale sui privilegi ecclesiastici, specialmente in materia giudiziaria. Fra questi emerge il diritto di asilo e il privilegio del foro,<sup>8</sup> quale particolare garanzia del riguardo dovuto al carattere sacro dei chierici e della libertà nell'adempimento delle loro mansioni. Per tale privilegio vengono sottratte alla giurisdizione ordinaria dell'Impero determinate cause per essere devolute al giudice ecclesiastico secondo la disciplina canonica in vigore. Esso "costituisce una forma d'immunità personale di fronte alla legislazione civile".<sup>9</sup> Non è questa la sede per discutere la non facile problematica attinente alla storia dell'istituto nei suoi risvolti politico-giuridici. In questo studio interessa partire piuttosto da un elemento sicuro e non immaginario, cioè la derivazione romana del privilegio in esame, per delimitarne l'ambito preciso.<sup>10</sup>

In secondo luogo, dobbiamo fare un'altra precisazione: essendo per tradizione di competenza esclusiva della Chiesa, la fede non rientra nel privilegio del foro. Lo ricorda, per esempio, una Lettera del concilio di Roma del 378 agli imperatori romani Graziano e Valentiniano II<sup>11</sup> e viene poi sancito categoricamente da una

<sup>8</sup> Cfr. R. Génestal, «Les origines du privilège clérical», *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 32 (1908), 161-212; A. Banfi, *Habent illi iudices suos: studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005, 30-37; C. Humfress, «Thinking Through legal pluralism», in J. Duindam - J. Harries - C. Humfress - N. Hurvitz (edd.), *Law and empire: ideas, practices, actors*, Utrecht 2008, 241; M. E. Doefler, «Social Justice in Early Christianity», in P. Barmash (ed.), *The Oxford Handbook of Biblical Law*, Oxford 2019, 525; A. A. López - R. González-Salineró, «Codex Theodosianus 16.2.12 and the Genesis of the Ecclesiastic Privilegium Fori», *Journal for Late antique religion and culture*, 13, (2019), 3-4.

<sup>9</sup> Cfr. Ch. Lefevre, «privilège», *Dictionnaire de Droit Canonique*, tom. VIII, Librairie Lethouzey et Ané, 1962, coll. 225-226; A. Bertola, «privilegium fori», *Enciclopedia Cattolica*, X, Firenze 1953, 44-45; V. Del Giudice, *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1970, 124.

<sup>10</sup> K. Bihlmeyer - H. Tuechle, *Storia della Chiesa*, vol. I: *L'antichità cristiana*, Brescia 1960, 367-368.

<sup>11</sup> J. D. Mansi, *op. cit.*, col. 625: "Namque a principio... statuistis ad redintegrandum corpus ecclesiae... ut de religione religiones pontifex cum consortibus iudicaret".

costituzione di Teodosio II.<sup>12</sup> In altre parole: in materia di fede l'autorità imperiale nulla attribuisce alla Chiesa, bensì le riconosce quanto le aspetta di diritto originario ed esclusivo, e su questo non accampa, per sua natura, alcuna giurisdizione, se non da parte di qualche imperatore eretico.<sup>13</sup>

In terzo luogo, un altro istituto da ricordare qui, di cui abbiamo trattato già in un altro studio pubblicato sulla rivista *Folia Canonica* dell'Università Cattolica di Budapest, è la *episcopalis audientia*,<sup>14</sup> strettamente connessa con il privilegio del foro per la quasi identità del tribunale, ma distinta da esso. Infatti, mentre questa, accessibile a tutti, laici e clero, rappresenta una giurisdizione *aggiuntiva*

<sup>12</sup> P. Krüger (ed.), *Codex Theodosianus*, Berolini 1923-1926, 16, 11, 1, d'ora in poi CTh. (Arcadio ed Onorio a. 399 Apollodoro proconsuli Africae): "Quoties de religione agitur, episcopus convenit agitare, ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri..."

<sup>13</sup> [È evidente il desiderio da parte del legislatore di limitare il potere vescovile che, soprattutto nell'ultimo quarto del secolo, si era accresciuto enormemente. Negli scritti dei Padri della Chiesa troviamo numerosissime attestazioni che possono illuminarci sulla questione. Sant'Agostino vescovo di Ippona, nel *De opere monachorum* conferma quanto sia stato per lui oneroso l'impegno giurisdizionale, sottolineando come tutto il suo tempo fosse occupato nel dirimerle controversie tra i fedeli: "Tamen Dominum Jesum... testem invoco super animam meam, quoniam, quantum attinet ad meum commodum, multo mallet per singulos dies certis horis, quantum in bene moderatis monasteriis constitutum est, aliquid manibus operari, et caeteras horas habere ad legendum et orandum, aut aliquid de divinis Litteris agendum liberis, quam tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis: quibus nos molestiis idem affixit apostolus... quas tamen ipsum perpessum fuisse non legimus... Sapientes ergo qui in locis consistebant fideles et sanctos, non qui hac atque hac propter Evangelium discurrebant, talium negotiorum examinatores esse voluit" Cfr. S. Agostino, *De opere monachorum*, XXIX, 37 (PL 40, col. 577] apud G. Pitarra, «Sui tribunali ecclesiastici nel IV e V secolo. Ulteriori considerazioni», *Studi Romani* 3-4 (2004), 371.

<sup>14</sup> Cfr. M. Pal, «*Episcopalis audientia* nelle fonti del Diritto romano da Costantino a Teodosio II», *Folia canonica* 8 (2005), 207-220: "Costantino per far fronte al dilagare di queste piaghe sociali della corruzione e dell'ignoranza da parte dei giudici, oltre che per ridurre il lungo iter e spese processuali, anziché escogitare nuove disposizioni o severe sanzioni, preferisce concedere la possibilità che, su istanza di una sola parte, la causa venga decisa dal vescovo: una figura che – per rettitudine di vita, erudizione e prestigio – fornisce la migliore garanzia di una decisione equa.", 215.

a quella dell'Impero Romano, con il privilegio del foro si attribuisce in *esclusiva* ai tribunali ecclesiastici la conoscenza di alcuni fatti attinenti a chierici e che cadrebbero sotto la giurisdizione statale se si trattasse di laici.<sup>15</sup>

Si è detto che, in materia di fede, la competenza spetta soltanto alla Chiesa e, quindi, non rientra nel privilegio del foro. Tuttavia in pratica non si presentava allora agevole la separazione tra le due giurisdizioni, essendo raro che una questione concernente i chierici non ne comportasse anche una riguardante la fede. Una frase, attribuita da Sant'Ambrogio all'Imperatore Valentiniano I (364-375): "non est meum iudicare inter episcopos", poteva intendersi non limitatamente alle questioni in materia di fede, ma in genere a tutte quelle *inter episcopos*.

In questo ambito così circoscritto, l'istituto sorge in seno alla Chiesa che non tollera sui propri membri alcuna giurisdizione d'autorità estranea. Esso ha il suo fondamento giuridico-canonico in una tradizione che risale ai primi secoli della Chiesa, quando essa aveva un potere disciplinare sui propri membri, per cui, non portando a conoscenza dei tribunali civili, nel periodo delle persecuzioni, fatti e controversie tra gli stessi membri, viene ad iniziarsi una giurisdizione ecclesiastica che è indipendente da quella statale e da cui ha origine il processo canonico. L'istituto si presentò, quindi, al legislatore civile nella stessa prassi della Chiesa e fu da costui riconosciuto ufficialmente, anche perché ben radicato nella conoscenza dei fedeli: Sant'Agostino nota che l'imperatore Costantino non osò giudicare su cause attinenti ai vescovi<sup>16</sup>.

Questa situazione concreta presentava anche un suo risvolto negli indirizzi e nelle richieste in merito della Chiesa nei confronti dell'Impero Romano, come risulta da un canone del Concilio Ecumenico di Costantinopoli I (381),<sup>17</sup> in cui,

<sup>15</sup> Cfr. F. C. Boy José – F. Javier, *La "episcopalis audientia". La justicia Episcopal en las causas civiles*, Valladolid 1985; G. Pilara, cit., 353-354; F. C. Boy José, «La *episcopalis audientia* de Constantino a Juliano el apostate», *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 83 (2016), 120-134.

<sup>16</sup> "Sed, quia Constantinus non est ausus de causa episcopi iudicare, eam discutiendam atque finiendam episcopis delegavit" (*Epistola CV*, cap. II, 8: PL 33, 399).

<sup>17</sup> Il contenuto di questo canone ecumenico è sostanzialmente simile alle disposizioni precedenti dei concili particolari, come quello di Antiochia del 341 (can. 12: "Si quis a proprio episcopo depositus presbyter, vel diaconus, vel episcopus a synodo, ausus fuerit imperatoris auribus molestiam exhibere, cum oporteat ad maiorem synodum converti, et ius, quod se habere putat, ad plures episcopos referre, eorumque examinationem et iudicium suscipere: qui itaque his contemptis imperatori molestus fuerit, is nulla venia

prendendo le mosse dalle accuse rivolte calunniosamente ai vescovi, si proibisce a chiunque di rivolgersi all'imperatore o ai tribunali secolari o allo stesso concilio ecumenico ignorando i vescovi diocesani.<sup>18</sup> La volontà della Chiesa del tempo qui espressa chiaramente, sottintendeva un contrasto fra due esigenze: da una parte, le disposizioni conciliari che, riferendosi ad una tra le più delicate funzioni dello Stato, non potevano essere pienamente soddisfatte; dall'altra, i fatti delittuosi, occasionati dalle frequenti lotte religiose, non conveniva che fossero considerati

---

dignus, neque sui defendendi locum habeat, nec restitutionis futurae spem expectet" (J. D. Mansi, *op. cit.*, tom. II, col. 1314) e di Sardica (oggi Sofia) del 343 (can. 4: "Gaudentius episcopus dixit: Addendum, si placeat, huic sententiae, quam plenam sanctitate protulistis, ut cum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio, qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit agendum sibi negotium in urbe Roma, alter episcopus in eius cathedra post appellationem eius, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in iudicio episcopi Romani determinata" (*Ibidem*, tom. III, coll. 7-10).

<sup>18</sup> "Poiché molti volendo turbare e sconvolgere l'ordine ecclesiastico, da veri nemici e sicofanti, inventano accuse contro i vescovi ortodossi incaricati del governo della Chiesa, nient'altro cercando che di contaminare la buona fama dei sacerdoti e di eccitare tumulti tra i popoli che vivono in pace, è sembrato bene al santo concilio dei vescovi radunati a Costantinopoli di non ammettere gli accusatori senza previo esame, né di permettere a chiunque di poter formulare accuse contro gli amministratori delle diocesi, né, d'altra parte, di respingere tutti... Analogamente non possono accusare un vescovo o altri chierici, coloro che siano sotto una precedente accusa, se prima non abbiano dimostrato di essere innocenti delle colpe loro imputate. Se, però, vi è chi senza essere eretico, né scomunicato, né condannato o accusato di alcun delitto, ha delle accuse in cose di chiesa contro il vescovo, questo santo sinodo comanda che questi presenti la sua accusa ai vescovi della provincia e dimostri davanti a loro la fondatezza delle accuse. Se poi i vescovi della provincia non sono in grado di correggere le mancanze di cui viene accusato il vescovo, allora gli accusatori possono adire anche il più vasto sinodo dei vescovi di quella diocesi (cioè il sinodo patriarcale), che saranno convocati proprio per questo. Non può però, essere ammesso a provare l'accusa, chi non abbia prima accettato per iscritto di subire una pena uguale a quella che toccherebbe al vescovo se nell'esame della causa si constatasse che le accuse contro il vescovo erano calunnie. Se qualcuno, disprezzando ciò che è stato decretato, osasse importunare l'imperatore, o disturbare i tribunali civili, o il concilio ecumenico, con disprezzo di tutti i vescovi della diocesi, la sua accusa non deve essere ammessa, perché egli ha disprezzato i canoni, ed ha tentato di sconvolgere l'ordine ecclesiastico". Cfr. *Conciliorum oecumenicorum Decreta*, cit., 33-34.

alla stregua del diritto comune come per sottoporli alla giurisdizione ordinaria. Ed in tale contrasto si configura il privilegio del foro quale esclusiva giurisdizione ecclesiastica su determinata materie.

## §2. Riconoscimento ufficiale

In questo specifico contesto immediato per il tema che stiamo affrontando inseriamo subito un primo riconoscimento ufficiale da parte della legislazione imperiale: una costituzione datata al 355 dispone chiaramente che i vescovi possano essere accusati non dinanzi ai giudici secolari, ma presso la sede opportuna, cioè quella ecclesiastica, escludendo così una facile accusa contro il presule, poiché si ritiene che la stessa accusa resti impunita se fatta presso un tribunale ecclesiastico.<sup>19</sup>

Quest'ultima frase – che nel testo del Codice recita: “*dum ad futura ipsorum beneficio impunitas aestimatur*” – potrebbe far pensare trattarsi di un privilegio già esistente, qui soltanto ribadito e giustificato: cioè, s'intende escludere che l'accusatore si rivolga al tribunale civile, nella certezza che il beneficio ecclesiastico lasci impunito il vescovo; e tale sicurezza circa l'impunità può riferirsi unicamente al tribunale ecclesiastico, e, se il ricorso a quest'ultimo fosse ignoto, la motivazione non avrebbe alcun senso.

E' importante anche qui rilevare il fenomeno di recezione della normativa canonica nel Codice di Teodosio II. Infatti la citata costituzione imperiale del 355 si ispira ad un canone del concilio di Sardica (oggi Sofia) del 343,<sup>20</sup> nonché

<sup>19</sup> *CTh.* 16, 2, 12 (Costanzo e Costante, a. 355): “*Mansuetudinis nostrae lege prohibemus, in iudiciis episcopos accusari, ne, dum ad futura ipsorum beneficio impunitas aestimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert, apud alios potissimum episcopos convenit explorari, ut opportuna atque commoda cunctorum quaestionibus audientia commodetur. - Interpretatio. Specialiter prohibetur, ne quis audeat apud iudices publicos episcopum accusare, sed in episcoporum audientiam perferre non differat, quicquid sibi pro qualitate negotii putat posse competere, ut in episcoporum aliorum iudicio, quae asserit contra episcopum, debeant definiri*”.

<sup>20</sup> “*Osius episcopus dixit: Placuit, ut si quis episcopus delatus fuerit, et congregati eiusdem regionis episcopi cum gradu moverit; et veluti appellans confugerit ad beatissimum Romanae Ecclesiae Episcopum, et velit ipsum audire, et iustum esse existimaverit eius rei examinationem renovari; coepiscopis scribere dignetur qui sunt proprinqui provinciae,*

alle richieste rivolte da Sant'Ilario di Poitiers all'imperatore Costanzo (337-361) affinché non consenta che i giudici civili istruisca le cause dei chierici.<sup>21</sup> Secondo studi critici, il testo di Sant'Ilario si riferirebbe all'indirizzo rivolto dallo stesso concilio di Sardica all'imperatore Costanzo, anche se alcuni critici dicono che il testo originale appartiene a Ilario: *Liber I ad Constantium*.<sup>22</sup>

Una legge di Valentiniano, Valente e Graziano del 396 suppone la competenza ecclesiastica per i vescovi: infatti, benché risulti piuttosto oscura, la costituzione attesta che il presule è stato sottoposto a giudizio "septuaginta episcoporum", e non in materia di fede, tanto che si prospetta un appello all'imperatore, che viene respinto.<sup>23</sup>

### §3. Estensione del privilegio

Il privilegio del foro viene esteso entro certi limiti a tutti i chierici da una legge posteriore di qualche anno alla precedente e indirizzata a tutti i vescovi: Artemio, Eurydico, Appio, Gerasimo e agli altri vescovi come risulta dal Codice di Teodosio II, 16, 2, 23.<sup>24</sup>

---

ut ipsi diligenter et accurate singula perscrutentur, et ex veritatis fide de re sententiam ferant..." (J. D. Mansi, *op. cit.*, tom. III, can. 5, col. 10).

<sup>21</sup> "Provideat et decernat clementia tua, ut omnes ubique iudices... a religiosa se observantia abstineant: neque posthac praesumant atque usurpent, et putent se causas cognoscere clericorum..." (*Liber I ad Constantium Augustum*, 1: PL 10, 557).

<sup>22</sup> Cfr. F. Cayré, *Patrologia e storia della Teologia*, vol. I, Roma 1936, 369; D. Gh. Pătrașcu, *Patrologie și patristică*, (sec. IV-V), vol. II, Roman 2008, 202.

<sup>23</sup> *CTh.* 11, 36, 20 (Valentiniano, Valente e Graziano): "Quoniam Chronopius ex-antistite idem fuit in tuo, qui fuerat in septuaginta episcoporum ante iudicio, et eam sententiam provocatione suspendit, a qua non oportuit provocare, argentariam mulctam, quam huius modi facto sanctio generalis imponit, cogatur expendere. Hoc autem non fisco nostro volumus accedere, sed his, qui indigent, fideliter erogari. Quod in hac causa et ceteris ecclesiasticis fiat. - *Interpretatio.* Chronopium episcopum a multis episcopis fuisse damnatum, et studuisse eum ante iudicium sententiam, quae proferebatur, appellatione suspendere. A qua sententia, quia iuste prolata fuerat, appellare minime debuisset, in qua eum gravi mulctae, id est quinquaginta librarum argenti addictum fuisse dicit: quae tamen summa ipsius mulctae non fisco prodesse iussa est, sed pauperibus erogari".

<sup>24</sup> *CTh.* 16, 2, 23 (Valente, Graziano e Valentiniano a. 376): "Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est: ut, si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delictis ad religionis observantiam pertinentia, locis suis et a suae

Obiettivamente si deve ammettere che questa costituzione non si presenta con quella chiarezza e quella precisione che sono sempre auspicabili, ma l'assenza si è dovuta talvolta rilevare anche nel Codice di Teodosio II. In nota abbiamo riportato anche il testo della *Interpretatio* per avere una garanzia di serena esegesi: infatti è in base a quest'ultima che si può desumere quanto non è detto esplicitamente dal testo legislativo, cioè: la disposizione riguarda in genere i chierici e non soltanto i vescovi, ai quali – si noti bene – la legge stessa si rivolge in un momento storico in cui l'Impero gratifica la Chiesa e il clero con numerosi e costanti concessioni e per questo motivo non possiamo ritenere verosimile una restrizione rispetto all'antico privilegio del foro. Risulta comunque evidente la competenza ecclesiastica per qualsiasi dissenso in materia di fede, mentre tutto il resto è devoluto al tribunale civile.<sup>25</sup>

Ancora di chierici tratta la costituzione Sirmondiana del 384, che può ritenersi un'applicazione concreta del privilegio fori già contemplato genericamente dalle leggi precedenti. Essa attiene alla materia del diritto penale, nel cui contesto sono inseriti appunto alcuni ecclesiastici sottoposti a vessazioni e che hanno reagito. Il privilegio si dice esplicitamente accordato dietro richiesta dei vescovi, per cui anche i chierici non saranno deferiti ai tribunali civili, sempreché si tratti di cause ecclesiastiche relative alla *christianam sanctitatem*. In questa costituzione il privilegio si presenta con una maggiore ampiezza nei confronti delle precedenti leggi: infatti esso viene accordato a tutti coloro *qui ecclesiae necessitatibus serviunt* e dall'altra parte, la costituzione Sirmondiana non menziona quella restrizione ai lievi reati cui si riferisce la precedente costituzione di Teodosio II del 376.<sup>26</sup> E ciò pur restando quella nell'ambito dei reati in materia di religione e pur

---

dioeceseos synodis audiantur: exceptis, quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque iudicibus aut illustribus potestatibus audienda constituit. - *Interpretatio*. Quoties ex qualibet re ad religionem pertinente inter clericos fuerit nata contentio, id specialiter observetur, ut convocatis ab episcopo dioecesanis presbyteris, quae in contentionem venerint, iudicio terminentur. Sane si quid opponitur criminale, ad notitiam iudicis in civitate, qua agitur, deducatur, ut ipsius sententia vindicetur, quod probatur criminaliter fuisse commissum”.

<sup>25</sup> Intorno ai problemi connessi con l'istituto del sinodo diocesano fin dalla sua apparizione, cfr. F. G. Savagnone, «Le origini del sinodo diocesano e la “interpretatio” alla c. 23 CTh. 16, 2», *Studi in onore di B. Brugi*, Palermo 1910, 565-600; A. Garcia y Garcia, *Historia del derecho canonico*, vol. I, Salamanca 1967, 376-368.

<sup>26</sup> CTh. 16, 2, 23. Cfr. nota 24.

risultando emanata in seguito ad un episodio concreto, poiché rivolta alla giurisdizione del vescovo di Egitto, Timoteo, ritenuta persona degnissima.<sup>27</sup>

Alla fine del secolo IV il privilegio del foro è sempre in vigore, presupponendosi la giurisdizione ecclesiastica in una costituzione che vieta i chierici e i monaci di accogliere i condannati a morte e dichiara responsabile il vescovo qualora non punisca i chierici o monaci trasgressori. Nei confronti di costoro si esplica, dunque, una giurisdizione ecclesiastica, che risulta invece sostituita da quella civile nei riguardi del vescovo.<sup>28</sup>

L'anno seguente 399 il privilegio si presenta ancora in vigore con una disposizione che abbiamo già menzionata: si tratta del principio che fissa le competenze tra autorità ecclesiastica e magistrati civili per i processi in materia religiosa.<sup>29</sup> Nel successivo secolo V la legislazione si presenterà con la conferma dell'istituto, come attesta una costituzione sirmondiana del 412 nella quale sono invocate, a sostegno, leggi antiche e recenti.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> *Sirm.* 3 (Valentiniano, Teodosio e Arcadio, a. 384): "Graviter admodum mota est nostra clementia quaedam ab his, qui episcoporum sibi nomina vindicant, perpetrata et contra leges non minus divinas quam humanas improba temeritate commissa, vexatos etiam nonnullos orthodoxorum clericos. . . adque idcirco continua lege sancimus, nomen episcoporum vel eorum, qui ecclesiae necessitatibus serviunt, ne ad iudicia sive ordinariorum sive extraordinariorum iudicum pertrahatur... Quibuscumque igitur mota fuerit quaestio, quae ad christianam pertineat sanctitatem, eos decebit sub eo iudice litigare, ut ille praesul sit in suis tamen partibus omnium sacerdotum, id est per Aegypti dioecesim, Optate carissime ac iucundissime. Quare laudabilis auctoritas tua arbitrio temperato quidquid negotiorum talium incidat, terminet habituro pontificium sacrae disceptationis timotheo episcopo, quem sibi omnes etiam suo iudicio praetulere. Est enim vir cum omnium sacerdotum suspicionem venerandus, tum etiam nostro iudicio iam probatus".

<sup>28</sup> *CTh.* 9, 40, 16 (Arcadio e Onorio a. 398): "Addictos supplicio et pro criminum immanitate damnatos nulli clericorum vel monachorum, eorum etiam, quos synoditas vocant, per vim adque usurpationem vindicare liceat ac tenere... Ad episcoporum sane culpam ut cetera redundabit, si quid forte in ea parte regionis, in qua ipsi populo Christianae religionis doctrinae insinuatione moderantur, ex his quae fieri hac lege prohibemus a monachis perpetratum esse cognoverint nec vindicaverint...".

<sup>29</sup> *CTh.* 16, 11, 1 (Arcadio e Onorio, a. 399): "Quoties de religione agitur, episcopus convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarium cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri. - Haec lex interpretatione non indiget".

<sup>30</sup> *Sirm.* 15 (Onorio e Teodosio, a. 412): "... Quae fori aequitas, responsis veterum et legum nostrarum aeternitate solidata, cunctis est delata personis, debet clericis nunc prodesse,

Il privilegio aveva fatto registrare precedentemente tassative esclusioni per qualche fatto particolare, come la falsa testimonianza.<sup>31</sup>

Circa un ventennio più tardi, ma sempre nel contesto del Teodosiano, si avrà una conferma di tali esclusioni nel noto concilio “ad Quercum” nel 403,<sup>32</sup> che si ritiene di giudicare San Giovanni Crisostomo anche dall'accusa de lesa maestà, dichiarando di non aver in merito competenza alcuna.<sup>33</sup>

Attinenti all'evento del menzionato sinodo sono i fatti dell'anno seguente a Costantinopoli, occasionati, nella Pasqua del 404, dall'esilio di Crisostomo, cioè

quos non nisi apud episcopos convenit accusari. Quibus nihil convenit habere commune, ne cultus venerabilis sacerdos et Christianae legi dicatus minister, quibus intuitu religionis maior quam ceteris talibus reverentia deferenda est, securo calumniantis arbitrio cuiuslibet criminis nondum probata obiectione maculetur et talibus personis, quibus dignum est detulisse pro merito, peccatum iniuria fieri et sine ultione illicite patiamur”.

<sup>31</sup> *CTh.* 11, 39, 10 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 385?): “Presbyteri citra iniuriam quaestionis testimonium dicant, ita tamen, ut falsa non simulent. Ceteri vero clerici, qui eorum gradum vel ordinem consequuntur, si ad testimonium dicendum petiti fuerint, prout leges praecipunt, audiantur. Salva tamen sit litigatoribus falsi actio, si forte presbyteri, qui sub nomine superioris loci testimonium dicere citra aliquam corporalem iniuriam sunt praecepti, hoc ipso, quod nihil metuant, vera suppresserint. Multo magis etenim poena sunt digni, quibus quum plurimum per nostram iussionem delatum fuerit, occulto inveniuntur in crimine”.

<sup>32</sup> Il sinodo della Quercia (“ad Quercum”) tenuto nella villa di Drys, a 5 km da Calcedonia, vide presenti 36 vescovi di cui 29 egiziani e fu presieduto da Teofilo, Patriarca di Alessandria. Costui, costretto dall'imperatore Arcadio a consacrare nel 398 Giovanni Crisostomo, Patriarca di Costantinopoli, aveva fatto causa comune con l'imperatrice Eudossia contro lo stesso Crisostomo. Questi – le cui invettive contro la lussuria e la crapula avevano indispettito Eudossia per l'insinuazione che fossero dirette contro di lei e la sua corte – venne deposto in detto Sinodo e, pur essendone stato revocato il Decreto dello stesso Arcadio, venne esiliato l'anno seguente (404) a Cucuso in Armenia e poi relegato nella lontana Pizio, sulla sponda orientale del Mar Nero. Ma, per i disagi del viaggio, si spense a Comana nel Ponto, prima di giungere a destinazione. Nel 438 l'imperatore Teodosio II, per riparare le colpe della madre Eudossia, ne farà trasportare le ossa a Costantinopoli e da qui, nel secolo XIII, a Roma nella Basilica Vaticana. Sulla vita e sugli scritti del Crisostomo, cfr. J. Quasten, *Patrologia*, vol. II, Marietti 1969, 427-485.

<sup>33</sup> “... quandoquidem in haec inquirere nobis non licet”. Cfr. J. D. Mansi, *op. cit.*, tom. III, col. 1151; G. Bardy, «San Giovanni Crisostomo», in A. Fliche, V. Martin, (ed.), *Storia della Chiesa*, vol. IV, Torino 1977, 161-179.

l'incendio della chiesa Santa Sofia e dei palazzi adiacenti.<sup>34</sup> A seguito di ciò, vennero imprigionati molti chierici, sospetti rei del incendio; tuttavia, dopo alcuni mesi una Legge imperiale disponeva sia il rilascio dei chierici perché potessero riprendere le loro mansioni, sia l'espulsione dalla città di vescovi e chierici forestieri.<sup>35</sup> Da notare che, nella citata costituzione, i chierici sono soggetti ai poteri della polizia, tuttavia l'Imperatore tiene conto delle esigenze specifiche e imprescindibili della Chiesa stessa.

Il privilegio del foro, dopo la revoca dell'Imperatore ariano Giovanni il "Tirano" fu subito ripristinato da Teodosio II e Valentiniano III nel 425, come sappiamo dall'ultima Legge del Teodosiano, che chiude il Titolo II *De episcopis, ecclesiis et clericis* del Libro XVI e che riferisce parzialmente l'analoga costituzione sirmondiana. Degna di rilievo è la motivazione del privilegio: *fas enim non est* che i ministri del culto siano soggetti alla giurisdizione laica.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Prima di partire dalla capitale per il secondo esilio, il Crisostomo aveva fatto appello al Papa Innocenzo I. La prima delle due importanti lettere di tale appello – la più lunga riferisce sui torbidi di cui sopra, oltre che sulla propria deposizione. Cfr. *Epistola I ad Innocentium Pp.*: PG 52, 529-536; A. Fliche, V. Martin, (ed.), *op. cit.*, vol. III/1: *Dalla pace costantiniana alla morte di Teodosio*, Torino 1977, 159-161; 361-369; H. Jedin, *Storia della Chiesa*, vol. II, Milano 1977, 73-84.

<sup>35</sup> *CTh.* 16, 2, 37 (Arcadio e Onorio, a. 404): "Quoniam personae ad inquisitionem perpetrati incendii, ut tui culminis suggestio patefecit, nequeunt inveniri, clericos carceris custodia relaxamus, ita ut navibus impositi ad lares proprios revertantur. Nec proscriptionis periculo domus careant, quas episcopos vel clericos peregrinos post publicationem edictorum et nostrae serenitatis adfatus probabitur suscepisse, pari forma servanda, si qua domus cives clericos nova ac tumultuosa conventicula extra ecclesiam celebrantes susceperit. Ad obserandos si quidem seditionis aditus id nostro sedet arbitrio, ut omnes episcopi et clerici peregrini ab hac sacratissima urbe pellantur".

<sup>36</sup> *CTh.* 16, 2, 47 (Teodosio e Valentiniano, a. 425): "Privilegia ecclesiarum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus, scilicet ut quidquid a divinis principibus constitutum est vel quae singuli quique antistites pro causis ecclesiasticis impetrarant, sub poena sacrilegii iugi solidata aeternitate serventur. Clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio".

## Conclusione

A conclusione di quanto si è affermato in questo breve studio, non si può non ricordare qualche altro interessante privilegio ecclesiastico, sempre in materia giudiziaria e sempre desunto dal Codice di Teodosio II: privilegio concesso allo scopo già rilevato, cioè di conferire prestigio e libertà sia ai vescovi che ai chierici.

- a) Una seduta del concistoro imperiale in data di 29 giugno 381 è brevemente riferita nei suoi atti da una costituzione teodosiana, in cui si hanno due decisioni: il vescovo non può testimoniare, né ammesso quale teste ancorché lo voglia.<sup>37</sup> Come giustamente rileva il Gotofredo quando commenta questa legge che le disposizioni di questa Legge di Teodosio II non dovrebbero essere estranei alle delibere del Concilio ecumenico di Costantinopoli I (381), in particolare quelle del can. 6 a cui si ispirano queste leggi imperiali contemporanei in materia di fede.<sup>38</sup> Del resto, precise richieste da parte della Chiesa saranno avanzate alla fine dello stesso secolo IV nel concilio di Cartagine (399), in cui si dirà di dover chiedere all'Imperatore che disponga circa la illiceità, per il chierico, di essere convocato in giudizio quale testimone.<sup>39</sup>
- b) Tutti i giudizi concernenti la Chiesa devono concludersi nel più breve arco di tempo.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Su questo organo centrale, come diretto collaboratore dell'Imperatore, cfr. P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1968, 533-534. Inoltre, vedi anche il testo del Codice di Teodosio II: *CTh.* 11, 39, 8 (a. 381): "In consistorio imp. Theodosius a. dixit: episcopus nec honore nec legibus ad testimonium flagitatur. Idem dixit: episcopum ad testimonium dicendum admitti non decet, nam et persona dehonouratur et dignitas sacerdotis excepta confunditur".

<sup>38</sup> Cfr. *Conciliorum oecumenicorum Decreta*, cit., 33-34. Vedi anche nota 18.

<sup>39</sup> "Petendum etiam ab imperatore, ut statuere dignetur ut... non liceat clericorum in iudicium ad testimonium devocari eum, qui cognitor vel praesens fuerit...". *Codex canonum ecclesiae Africanae*, can. 59: Mansi, *op. cit.*, tom. III, col. 776. Rimangono validi e non ancora superati le ricerche di A. Van Hove, *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici*, Mechliniae-Romae 1945, 152 e A. M. Stickler, *Historia iuris canonici latini. I: Historia fontium*, Pas-Verlag 1974, 35.

<sup>40</sup> *CTh.* 2, 4, 7 (Onorio e Teodosio, a. 409): "Quaecumque forte ecclesiae venerabilis negotia sunt, vel esse poterunt actiones, celeri, legum ordine servato, iudicantium disceptatione finiantur. Nec enim decet, defensione loci nominisque venerabilis suscepta, publica diu

- c) Infine, un particolare istituto, riconosciuto dalla legislazione imperiale, in conformità alle richieste della Chiesa, è quello del difensore o dell'avvocato ecclesiastico, inizialmente un rappresentante legale della Chiesa, incaricato di tutelare i diritti e di rappresentarla in giudizio.<sup>41</sup>

Il concilio di Cartagine del 13 giugno 407 aveva incaricato due vescovi di chiedere all'imperatore la nomina di *difensores*, cioè deputati a difendere la Chiesa con funzione pubblica.<sup>42</sup> La richiesta venne accolta da Onorio, il quale, con una costituzione promulgata a Roma il 15 novembre 407 e indirizzata al proconsole d'Africa, dispose che i privilegi speciali ottenuti dalla Chiesa dovessero essere fatti valere dagli *advocati*. Tuttavia la legge sembra ammonire i vescovi di non abusare del privilegio ma di servirsi degli avvocati ben preparati quali difensori della Chiesa stessa, per non danneggiarla.<sup>43</sup>

---

secretaria praestolari. - Interpretatio. Ecclesiarum negotia, pro reverentia sanctitatis ac fidei, oportet, cum ad publicum prolata fuerint, sine aliqua dilatione finiri, nec debent defensores loci venerabilis ulla tarditate suspendi”.

<sup>41</sup> Per la storia di questo istituto e, in particolare, per le sue specifiche funzioni nell'ambito della Chiesa, cfr. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica...*, vol. I, Romae 1885, voce, *advocati ecclesiarum*, 141-148.

<sup>42</sup> J. D. Mansi, *op. cit.*, col. 802.

<sup>43</sup> *CTh.* 16, 2, 38 (Arcadio, Onorio e Teodosio, a. 407): “Privilegia, quae ecclesiis et clericis legum decrevit auctoritas, hac quoque praeceptione sancta et inviolata permanere decernimus. Adque hoc ipsis praecipuum ac singulare deferimus, ut, quaecumque de nobis ad ecclesiam tantum pertinentia specialiter fuerint impetrata, non per coronatos, sed ab advocatis eorum arbitrato et iudicibus innotescant et sortiantur effectum. Sacerdotes vero provinciae erunt solliciti, ne sub hac scilicet privilegii excusatione etiam contra eorum utilitatem aliquid his inferatur incommodum”. I *coronati*, di cui nel testo, non possono dirsi i chierici, come interpretano gli *Scholia Vaticana* riferiti da Theodor Mommsen in calce a questa costituzione: “superioribus similis, sed hoc plus habet, ut si qua sunt, non per clericos, sed per scholasticos insinuentur, ut non solum intra civitatem hoc sacramentum legis, sed etiam per provinciam”; infatti ciò renderebbe difficile ravvisare un privilegio in questa costituzione. A nostro parere si tratta di funzionari imperiali. Da notare in merito che gli stessi avvocati menzionati nella costituzione e richiesti ed ottenuti dal concilio cartaginese del 407 sono inizialmente i laici scelti tra i professionisti, che tuttavia verranno sostituiti abbastanza presto da membri del clero. Cfr. Th. Mommsen – P. M. Meyer, *Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, Weidmann 1991, vol. I/2, 907-908.

E' opportuno rilevare come non si debba confondere con questa istituzione l'altro istituto giuridico, cioè l'avvocato dei poveri, che – con attribuzioni simili a quello della città, scaduto d'importanza già all'inizio del secolo V – ebbe origini contemporanee e che potrebbe essere un punto di riflessione e meditazione in un altro saggio. Infatti un canone del concilio di Cartagine del 401 denuncia *afflictionem pauperum, quorum, molestiis sine intermissione fatigatur ecclesia*, per cui lo stesso concilio stabilisce di chiedere all'imperatore la nomina di speciali difensori che sotto la sorveglianza del vescovo tutelino i diritti dei poveri "*adversus potentias divitum*".<sup>44</sup> Questi due istituti giuridici, come afferma Bugnini, avevano compiti comuni.<sup>45</sup>

### Bibliografia

*Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, in AAS 9, (1917-II).

*Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgatus*, in AAS 75 (1983-II) 1-318.

*Codex Theodosianus*, Krüger P. (ed.), Berolini 1923-1926.

*Concilio Ecumenico Vaticano II: Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium*, (21.11.1964), AAS 57 (1965) 5-71.

*Conciliarum oecumenicorum Decreta*, Alberigo G. – Dossetti G. L. – Jannou P. – Leonardi C. – Prodi P. (a cura di), Bologna 1991.

*Sacrorum Conciliarum: nova et amplissima Colectio*, J. D. Mansi (ed.), tom. III, Florentiae 1759, col. 882.

Banfi, A., *Habent illi iudices suos: studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005.

Bardy, G., «San Giovanni Crisostomo», in Fliche A. - Martin V., (ed.), *Storia della Chiesa*, vol. IV, Torino 1977.

---

Dalla fine del secolo V, uno dei loro uffici più importanti, quali avvocati della Chiesa, sarà l'attività diplomatica.

<sup>44</sup> J. D. Mansi, *op. cit.*, col. 778.

<sup>45</sup> Cfr. A. Bugnini, «*defensor ecclesiae*», *Enciclopedia Cattolica*, IV (1950), coll. 1301-1302.

- Bertola, A., «privilegium fori», *Enciclopedia Cattolica*, X, Firenze 1953, 44-45.
- Bihlmeyer, K. – Tuechle, H., *Storia della Chiesa*, vol. I: *L'antichità cristiana*, Brescia 1960.
- Bolognini, F., *Lineamenti di Diritto canonico*, Torino 1996.
- Boy, J. F. C., «La episcopalis audientia de Constantino a Juliano el apostate», *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 83 (2016), 120-134.
- Boy, F. C. – Javier, F., *La "episcopalis audientia". La justicia Episcopal en las causas civiles*, Valladolid 1985.
- Bugnini, A., «defensor ecclesiae», *Enciclopedia Cattolica*, IV (1950), coll. 1301-1302.
- Cayré, F., *Patrologia e storia della Teologia*, vol. I, Roma 1936.
- Chiappetta, L., *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, Napoli 1988.
- De Francisci, P., *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1968.
- Del Giudice, V., *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1970.
- Doefler, M. E., «Social Justice in Early Christianity», in P. Barmash (ed.), *The Oxford Handbook of Biblical Law*, Oxford 2019, 525.
- Ferraris, L., *Prompta bibliotheca canonica...*, vol. I, Romae 1885, voce, *advocati ecclesiarum*, 141-148.
- Fliche, A. – Martin, V., (ed.), *Storia della Chiesa*, vol. III/1: *Dalla pace costantiniana alla morte di Teodosio*, Torino 1977.
- Généstal, R., «Les origines du privilège clérical», *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 32 (1908), 161-212.
- Garcia y Garcia, A., *Historia del derecho canonico*, vol. I, Salamanca 1967.
- Humfress, C., *Thinking Through legal pluralism*, in Duindam J. – Harries J. – Humfress C. – Hurvitz N. (edd.), *Law and empire: ideas, practices, actors*, Utrecht 2008.
- Jedin, H., *Storia della Chiesa*, vol. II, Milano 1977.
- Lefevre, Ch., «privilège», *Dictionnaire de Droit Canonique*, tom. VIII, Librairie Létouzey et Ané, 1962, coll. 225-226.
- López, A. A. – González-Salineró, R., «Codex Theodosianus 16.2.12 and the Genesis of the Ecclesiastic Privilegium Fori», *Journal for Late antique religion and culture*, 13, (2019), 3-4.
- Mommsen, Th. – Meyer, P. M., *Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, Weidmann 1991, vol. I/2.
- Montan, A., *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, Bologna 2000.

- Pal, M., «*Episcopalis audientia* nelle fonti del Diritto romano da Costantino a Teodosio II», *Folia canonica* 8 (2005), 207-220.
- Pătrașcu, D. Gh., *Patrologie și patristică*, (sec. IV-V), vol. II, Roman 2008.
- Pilara, G., «Sui tribunali ecclesiastici nel IV e V secolo. Ulteriori considerazioni», *Studi Romani* 3-4 (2004).
- Pinto, V. P., *Commento al Codice di Diritto canonico*, Roma 1985.
- Quasten, J., *Patrologia*, vol. II, Marietti 1969.
- Savagnone, F. G., «Le origini del sinodo diocesano e la *interpretatio* alla c. 23 CTh. 16, 2», *Studi in onore di B. Brugi*, Palermo 1910, 565-600.
- Stickler, A. M., *Historia iuris canonici latini*. I: *Historia fontium*, Pas-Verlag 1974.
- Van Hove, A., *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici*, Mechliniae-Romae 1945.